



SNA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Nazionale dell'Amministrazione



Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione

ACCORDO

tra

La Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione del Ministero degli Affari Esteri (di seguito DGRI-MAE) con sede in Roma, Piazzale della Farnesina 1, rappresentato dal Direttore Generale per le Risorse e Innovazione Ambasciatore Elisabetta Belloni,

e

la SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE, con sede in Roma, Via dei Robilant, n. 11, nella persona del Presidente, prof. Giovanni Tria

di seguito congiuntamente definite "Parti"

PREMESSO CHE

- l'art. 21, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato sulla GURI Serie generale n. 144 del 24 giugno 2014, ha disposto la soppressione, tra gli altri organismi, anche dell'Istituto Diplomatico «Mario Toscano», con conseguente trasferimento di funzioni alla SNA;
- l'art. 21, comma 3, del succitato Decreto fissa un termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione per l'adeguamento dell'ordinamento della struttura organizzativa della SNA allo svolgimento delle funzioni trasferite;
- le risorse finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle predette funzioni, ai sensi del comma 6 del citato articolo 21, saranno individuate e trasferite alla Presidenza del consiglio dei Ministri con DPCM;

- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra amministrazioni pubbliche,

CONSIDERATO CHE

- nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento della SNA e dell'adozione del DPCM che individua e trasferisce le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite è necessario assicurare la continuità della formazione del MAE e dei provvedimenti ad essa connessi, anche con riferimento alle attività formative in corso e ai procedimenti ad esse connessi e funzionali;

- per garantire il soddisfacimento delle suddette esigenze, le Parti intendono stabilire, in via transitoria e fino all'adozione del DPCM sopra menzionato nonché degli atti di adeguamento dell'ordinamento della SNA, una collaborazione che assicuri l'assolvimento dei compiti e delle funzioni connesse all'ordinaria amministrazione, anche con riferimento alle attività formative in corso e agli oneri economici già assunti;

- la Corte dei Conti, con deliberazione n. SCCLEG/2/2014/PREV, ha ritenuto conformi a legge, nelle more dell'adozione di atti organizzativi di rango adeguato, i provvedimenti finalizzati a dare pronta attuazione alle disposizioni normative che prevedono il trasferimento di funzioni tra amministrazioni;

- la DGRI-MAE e la SNA concordano sulla necessità e sull'urgenza di definire congiuntamente la disciplina dei rapporti transitori sorti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legge n. 90/2014,

Tutto ciò premesso

LE PARTI

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, con il quale le parti si impegnano alla più ampia e proficua collaborazione per garantire il trasferimento di funzioni dall'Istituto Diplomatico alla SNA, come previsto dall'art. 21 del Decreto Legge n. 90/2014, e la continuità della gestione amministrativa, con

particolare riferimento alle attività amministrative e formative in corso, a seguito della individuazione delle risorse finanziarie attribuite alla SNA ai sensi del comma 1 dell'art. 21 del Decreto Legge citato.

Art. 2 **(Finalità)**

Il presente Accordo ha la finalità di definire modalità condivise tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e la DGRI-MAE di gestione delle attività e dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni attribuite alla SNA ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.L. n. 90/2014, in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 3 **(Corsi di formazione)**

I corsi di formazione avviati o programmati anche in convenzione alla data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 sono gestiti dalla Direzione generale per le risorse umane e l'innovazione del MAE. A tal fine, la ricognizione degli stessi, con indicazione del periodo di svolgimento, dei costi e del relativo impegno di spesa è svolta a cura e sotto la responsabilità della DGRI e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Presidente della SNA sottopone al Comitato di gestione, per l'approvazione, la suddetta programmazione, nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'art. 21, comma 1, del D.L. n. 90/2014.

A seguito dell'approvazione, il Presidente della SNA autorizza la DGRI a provvedere allo svolgimento e alla gestione dei corsi e delle attività formative non erogate direttamente dalla SNA, fra quelle ad essa attribuite ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 90/2014. Detti corsi e attività possono essere erogati nelle sedi e nei locali del MAE. In particolare per quanto riguarda i corsi di lingua straniera, che implicano impegni di spesa biennali, la DGRI assicura l'indispensabile continuità della formazione linguistica del personale del MAE nell'anno accademico 2014/2015.

Art. 4 **(Risorse finanziarie e strumentali)**

Dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, e nelle more dell'emanazione del DPCM, di cui al comma 6 del citato art. 21, che individua e

trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle predette funzioni, la gestione delle risorse, attribuite alla SNA ai sensi dell'art. 21 , comma 1, del D.L. 90/2014, resta assicurata dalla DGRI, con contabilità separata da quella della SNA.

Art. 5 (Comunicazioni)

La comunicazione via web avviene mediante il sito istituzionale del MAF, fino all'adeguamento dell'ordinamento della SNA e del suo sito alle nuove funzioni trasferite.

Le comunicazioni concernenti le materie oggetto del presente Accordo sono inviate alla DGRI.

Art. 6 (Modifiche)

Il presente Accordo può essere modificato c/o integrato durante il periodo di vigenza solo mediante nuovo accordo sottoscritto dalle Parti e solo in relazione a nuove e indifferibili esigenze legate alla temporanea gestione delle attività.

Art. 7 (Impegni delle Parti)

In applicazione delle disposizioni del presente Accordo e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, le Parti si impegnano reciprocamente alla più ampia e proficua collaborazione. In particolare, la DGRI si impegna a:

- assegnare le risorse umane e strumentali necessarie per il corretto espletamento delle funzioni individuate col presente Accordo;
- monitorare l'andamento delle attività e tenere aggiornata la SNA su eventuali disfunzioni o problematiche che comportino nuovi o maggiori oneri per le Parti o richiedano determinazioni comuni;
- non intraprendere nuove iniziative di formazione rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo, diverse da quelle strettamente funzionali a quelle concordate;
- individuare un referente per le comunicazioni con la SNA e comunicarne qualifica e generalità;
- favorire il completo ed effettivo trasferimento delle funzioni, attività e procedimenti attribuiti alla SNA.

La Scuola nazionale dell'amministrazione, nelle more del definitivo adeguamento del proprio ordinamento e del trasferimento delle risorse di cui al comma 6, art. 21 del D.L. 90/2104, si impegna a:

- individuare e comunicare i recapiti del referente per l'attuazione del presente accordo;
- assicurare la propria disponibilità ad un continuo e diretto confronto su eventuali questioni di straordinaria amministrazione o comunque diverse da quelle su cui si è già raggiunta una determinazione comune.

Art. 8 (Responsabilità)

Ogni attività o procedimento iniziato o proseguito dalla DGRI, oltre i limiti del presente accordo e su propria ed autonoma iniziativa, si intende svolto e diretto sotto la responsabilità della stessa.

È esclusa ogni forma di responsabilità della SNA per le attività ed i procedimenti proseguiti dall'organismo soppresso ai sensi del presente Accordo e non contemplati e/o autorizzati congiuntamente dalle Parti.

Art. 9 (Disposizioni finali)

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione delle Parti ed è pubblicato sul sito della SNA e sul sito del MAE.

Il presente Accordo è composto da n. 9 (nove) articoli e viene redatto in duplice originale, uno per la Scuola nazionale dell'amministrazione e uno per il MAE.

Letto e approvato per la DGRI - MAE

17 LUG 2014
Il Direttore Generale
Amb. Elisabetta Belloni

Letto e approvato per la Scuola
nazionale dell'amministrazione –
Il Presidente
Prof. Giovanni Tria